

Allegato 1)

Disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia

Premessa

I servizi per la prima infanzia rappresentano un sistema di opportunità educative e sociali di interesse pubblico e contribuiscono a realizzare il diritto all'educazione per tutti i bambini e le bambine da zero a tre anni.

il Consiglio Europeo di Lisbona del 23.3.2000 ha fissato, fra gli altri, l'obiettivo al 2013 dell'incremento della copertura territoriale dei servizi per la prima infanzia nelle 8 Regioni del Mezzogiorno d'Italia fino a raggiungere la copertura del 35% del territorio, corrispondente a quella già conseguita dalle Regioni del nord e del centro Italia.

A tal fine sono stati stabiliti indicatori e target precisi, raccolti in un documento tecnico adottato con Delibera CIPE n. 82 del 3/08/07, denominato: "*Quadro Strategico Nazionale 2007-2013*" (Q.S.N.), di definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato ai cosiddetti "*Obiettivi di Servizio*".

L'indicatore S.05 denominato "*Aumentare i servizi di cura per l'infanzia. Presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia, misurato con la percentuale di bambini fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi e/o altri servizi integrativi ed innovativi)*", rappresenta uno degli indicatori individuati per i servizi socio educativi per prima la infanzia ricompresi nell'Obiettivo 2, Priorità 1 "*Migliorare la diffusione e la capacità di presa in carico del sistema regionale di servizi socio-educativi per la prima infanzia*".

La Regione Abruzzo, in attuazione di quanto stabilito dal quadro normativo nazionale e regionale vigente, pone tra le proprie priorità la promozione e lo sviluppo di politiche finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato pubblico e privato, al fine di attuare la qualificazione e l'implementazione dei servizi educativi per la prima infanzia.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 1 della Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 76, "*Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia*", di quanto previsto dalle *Direttive generali di attuazione* della L.R. 76/2000 approvate con DGR 26.06.2001, n. 565, e di quanto previsto dalla Legge Regionale 4 gennaio 2005, n. 2, nelle more della emanazione del Regolamento di cui all'art. 7, comma 2 della citata L.R. n. 2/2005, al fine di attivare la qualificazione del sistema locale integrato dei servizi educativi per la prima infanzia e promuovere la differenziazione dell'offerta complessiva, la Regione Abruzzo adotta una Disciplina per procedere alla sperimentazione, con validità fino a un massimo di tre anni, di un sistema di requisiti di qualità per l'accREDITAMENTO di tutti i servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, come individuati dalla richiamata Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 76.

Articolo 1

Finalità

1. La presente Disciplina determina i requisiti e le procedure per l'attuazione, sul territorio regionale, di un sistema sperimentale di accreditamento, per la qualificazione del sistema locale integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, come individuati dalla Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 76, e per conseguire, tra l'altro, la differenziazione dell'offerta complessiva.
2. L'accREDITamento, oggetto della Disciplina, costituisce requisito obbligatorio per la partecipazione a procedure di affidamento di servizi educativi per la prima infanzia e di accesso a finanziamenti pubblici.
3. L'accREDITamento si configura quale condizione ineludibile, al fine della erogazione di servizi educativi per la prima infanzia, per la stipula di convenzioni tra i Comuni e i soggetti privati già autorizzati ai sensi della L.R. 4 gennaio 2005, n. 2 e, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli nn. 57 e 58 delle *Direttive generali di attuazione* della L.R. n. 76/2000, approvate con D.G.R. 26-06-2001, n. 565, di cui all'art. 5, commi 1 e 3, della richiamata L.R. n. 2/2005.

Articolo 2

Soggetti titolati a richiedere l'accREDITamento

1. Possono produrre istanza per il rilascio del provvedimento di accREDITamento i soggetti pubblici e i soggetti privati che erogano servizi educativi per la prima infanzia, già in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, rilasciata ai sensi della L.R. n. 2/2005, e degli articoli 57 e 58 delle *Direttive generali di attuazione* della L.R. 76/2000 approvate con DGR 565/2001, richiamate dall'art. 5, commi 1 e 3, della medesima L.R. n. 2/2005.

Articolo 3

Requisiti per l'accREDITamento

1. I soggetti che erogano servizi educativi per la prima infanzia, nidi e servizi integrativi, per bambini in età 0 - 3 anni, interessati all'accREDITamento, oltre ad essere in possesso di autorizzazione al funzionamento, devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.

445, di possedere requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per l'autorizzazione. Il Legale rappresentante del servizio interessato che presenta istanza deve fornire dichiarazioni in ordine ai seguenti punti:

- a) di accogliere bambini e bambine di età 0 - 3 anni senza distinzione di religione, etnia e condizione sociale e personale;
- b) di garantire l'accessibilità e la fruizione del servizio ai bambini disabili o in condizioni sociali svantaggiate;
- c) dichiarare la proprietà dell'immobile o il titolo di godimento;
- d) dichiarare che non è stato condannato con sentenza penale passata in giudicato, che non ha carichi penali pendenti, nonché procedimenti penali in corso;
- e) dichiarare di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza;
- f) dichiarare le modalità di gestione dell'emergenza mediante documento che attesti gli interventi attuati dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali;
- g) dichiarare la conformità della struttura alla normativa vigente in tema di sicurezza antisismica;
- h) indicare l'apertura minima annuale dei nidi, dei micro-nidi e dei servizi educativi per la prima infanzia, per la quale si rinvia a quanto disposto dalle Direttive approvate con DGR n. 565/2001, segnatamente agli artt. nn. 9, 20 e 32;
- i) indicare le figure professionali utilizzate per l'erogazione del servizio;
- j) dichiarare, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 2/2005, in ordine alla formazione degli operatori, di garantire la partecipazione a corsi di formazione permanente promossi dagli Enti locali o a percorsi di qualificazione del servizio attivati in sinergia tra vari soggetti gestori, pubblici e privati, della durata minima di 30 ore annuali;
- k) dichiarare la disponibilità di adesione a iniziative di collaborazione per la costituzione di reti di operatori pubblici e privati, al fine di realizzare un sistema territoriale educativo integrato;
- l) adozione della Carta dei Servizi contenente, tra l'altro, il Progetto Pedagogico, di cui all'Allegato A alla presente Disciplina, sottoscritto dal Coordinatore Pedagogico responsabile del servizio e dall'Educatore nei servizi per la prima infanzia.
- m) adozione di strumenti e metodologie di monitoraggio e di autovalutazione del servizio, nonché procedure di rilevazione della soddisfazione degli utenti, da trasmettere con cadenza annuale al Comune che ha rilasciato il provvedimento di accreditamento;
- n) dotarsi della figura del coordinatore psico-pedagogico, come previsto

dall'art. 13 della L.R. n.76/2000 e dell'art. 53, comma 1 della D.G.R. 565.

La figura del Coordinatore psico-pedagogico può operare eventualmente a livello intercomunale o di Ambito Territoriale Sociale, o anche in forma di consulenza esterna.

Articolo 4

Tipologie di operatori e requisiti professionali

1. Ai fini del conseguimento dell'accREDITAMENTO, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, a norma dell'art. 13 della L.R. n. 76/2000 e secondo quanto disposto dalle Direttive approvate della D.G.R. n. 565/2001, in rapporto alla specificità dei singoli contesti organizzativi, è assicurato da:
 - personale educativo con competenze psico-pedagogiche;
 - personale addetto ai servizi generali.

Articolo 5

Coordinatore psico-pedagogico

1. Il Coordinatore psico-pedagogico è garante del rispetto degli standard qualitativi del servizio con una chiara definizione dei compiti a tutela e a promozione dei diritti di bambini/e e a garanzia della trasparenza delle procedure. Supervisiona il lavoro pedagogico, organizza e gestisce le riunioni del gruppo, verifica l'applicazione delle buone pratiche educative, facilita il buon clima di lavoro, coordina il lavoro di documentazione delle attività del servizio, progetta l'aggiornamento dopo aver rilevato i bisogni formativi del personale educativo.
2. Il Coordinatore psico-pedagogico deve essere in possesso del Diploma di Laurea (DL), secondo il vecchio ordinamento, in una delle seguenti discipline:
 - pedagogia;
 - scienze dell'educazione;
 - scienze della formazione primaria;
 - psicologia;

o Laurea Specialistica (LS), o Laurea Magistrale (LM) in materia socio-psico-pedagogica, ovvero, in alternativa, possesso di altro Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), in materia socio-psico-pedagogica e inquadramento nel ruolo di educatore o coordinatore dei servizi educativi, in via continuativa, per un periodo minimo di 5 anni, così come previsto dalla L.R. n. 76/2000 e dall'art. 53 delle Direttive approvate con DGR n. 565/2001.

Art. 6

Educatore nei servizi per la prima infanzia

1. La figura dell'Educatore nei servizi per la prima infanzia, come disciplinato dalla L. R. n. 76/2000, assicura il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia. Alla data di entrata in vigore della presente Disciplina sperimentale deve essere in possesso di Laurea (L), in Educatore nei servizi per la prima infanzia, classe L19 "*Scienze dell'educazione e della formazione*", o Laurea Specialistica (LS), o Laurea Magistrale (LM) in materia socio-psico-pedagogica.
2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente Disciplina sperimentale, ha svolto per almeno due anni, anche in modo non continuativo, integralmente i compiti ascritti al profilo di Educatore nei servizi per la prima infanzia, pur non avendo titolo di studio e inquadramento corrispondente, può ottenere l'inquadramento nel profilo di Educatore nei servizi per la prima infanzia e nella categoria corrispondente, se e in quanto ciò non contrasti con le possibilità di modifica del profilo o di riqualificazione o di progresso di carriera previste dai vigenti contratti di lavoro di settore. La certificazione inerente alle mansioni svolte deve essere dichiarata e opportunamente documentata a cura del datore di lavoro.

Articolo 7

Addetto ai servizi generali e Cuoco

1. Per l'Addetto ai servizi generali e per il Cuoco, si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 13 della L.R. n. 76/2000 e dall'art. 49, comma 3 e dall'art. 52 delle Direttive approvate con DGR n. 565/2001.

Articolo 8

Disposizioni procedurali e durata dell'accreditamento

1. L'accreditamento è disposto con apposito provvedimento amministrativo della struttura organizzativa competente del Comune, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione

- dell'istanza, previa acquisizione del parere vincolante espresso dall'Organismo Tecnico Collegiale (di seguito denominato O.T.C.), di cui al comma 4.
2. L'istanza va presentata, dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, al Comune nel cui territorio ha sede il servizio educativo interessato al provvedimento di accreditamento.
 3. L'istanza deve contenere:
 - a. i dati identificativi del Legale rappresentante dell'organismo richiedente;
 - b. i dati analitici del servizio per il quale si produce istanza di accreditamento;
 - c. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti nell'art. 3, comma 1, elencati singolarmente;
 - d. la Carta dei Servizi che deve contenere, tra l'altro, il Progetto Pedagogico;
 4. I Comuni, in forma singola o associata, disciplinano il servizio di accreditamento istituendo, entro 45 giorni dalla pubblicazione della Disciplina sperimentale sul BURAT, un Organismo Tecnico Collegiale (O.T.C.), costituito dal Responsabile della struttura amministrativa competente e da almeno altre due figure esperti in materia educativa, con provata professionalità e formazione nel settore dei servizi educativo-pedagogici.
 5. Le istanze di accreditamento sono esaminate dall'O.T.C., il quale rilascia parere favorevole, negativo o condizionato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, nel quale non va computato il tempo necessario all'organismo istante per fornire documentazioni integrative, se richieste.
 6. In caso di necessità di acquisizione di elementi integrativi all'istanza, l'O.T.C. comunica la richiesta al Servizio competente del Comune, che attiva la procedura di integrazione della documentazione.
 7. Il Comune, entro il termine di 30 giorni dall'acquisizione del parere espresso dall'O.T.C., rilascia il provvedimento di accreditamento, e contestualmente ne trasmette copia al Servizio della Giunta Regionale competente.
 8. I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare, con cadenza annuale, al Comune che ha rilasciato il provvedimento di accreditamento, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al provvedimento stesso.
 9. I Comuni, in ottemperanza all'art. 62, delle Direttive approvate con DGR n. 565/2001 effettuano periodici controlli e verifiche; la Direzione Regionale competente può effettuare periodici controlli e verifiche, a campione o su segnalazioni.
 10. In caso di variazione di uno qualsiasi degli elementi caratterizzanti il servizio o la struttura, il soggetto gestore è tenuto a darne comunicazione

al competente Comune entro 30 giorni dal verificarsi della variazione, chiedendo l'aggiornamento del provvedimento di accreditamento. A tal fine, il Comune procede alle necessarie verifiche con le stesse modalità previste per il rilascio dell'accREDITamento stesso, avvalendosi dell'O.T.C.

11. Il provvedimento di accREDITamento è valido per tre anni e, comunque, fino al termine della sperimentazione di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente Disciplina.
12. Qualora, a seguito della comunicazione del Rappresentante legale dell'organismo o a seguito di verifiche ispettive disposte dal Comune venga rilevata la perdita di uno o più requisiti, il Comune, sentito l'O.T.C. di cui al comma 4, assegna al Legale rappresentante dell'organismo un termine per il ripristino degli stessi. Alla scadenza, il Comune provvede a diffidare il suddetto soggetto, concedendo max ulteriori 60 giorni, trascorsi inutilmente i quali, procede alla definizione del provvedimento di revoca dell'accREDITamento.
13. E' istituita, presso l'Osservatorio Sociale della Direzione "Politiche Attive Del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali" della Giunta Regionale, l'Anagrafe dei servizi educativi accREDITati, con pubblicazione e aggiornamento a cadenza annuale. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alla presente Disciplina la data per la pubblicazione dell'Anagrafe è quella del 31.12.2012.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

Nelle more dell'attuazione del sistema dell'accREDITamento di cui alla presente Disciplina sperimentale, entro il termine di 12 mesi dalla sua pubblicazione sul BURAT, potranno accedere ai finanziamenti pubblici per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia gli organismi pubblici e privati, già autorizzati ai sensi della L.R. n. 76/2000 e ai sensi della L.R. n. 2/2005, che risultino aver presentato istanza per il rilascio del provvedimento di accREDITamento al Comune territorialmente competente, in ottemperanza alla presente Disciplina.

Il finanziamento può essere effettivamente erogato solo in caso di conclusione positiva del procedimento di accREDITamento.

Sono fatti salvi, alla data della pubblicazione sul BURAT della presente Disciplina, tutti i procedimenti in corso di attuazione, relativi all'assegnazione di contributi in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

All. A all'Allegato 1

Progetto pedagogico

1. Il “Progetto pedagogico” è la proposta progettuale di un gestore pubblico o privato di servizi per la prima infanzia ed è valida per la gestione di tutti i servizi educativi per la prima infanzia. Costituisce lo sfondo valoriale e il quadro di riferimento generale per la predisposizione del Progetto Educativo di ogni singolo Nido o servizio. Pertanto Il Progetto educativo di ogni singolo servizio, ancorchè liberamente elaborato dal gruppo di lavoro dello stesso, non può essere in contraddizione con le linee guida e gli orientamenti previsti dal Progetto Pedagogico. La validità del progetto pedagogico coincide con la durata della Disciplina sperimentale. Il “Progetto educativo” è la traduzione del progetto pedagogico di riferimento all'interno di ogni singolo servizio; ha validità annuale.
2. Finalità: Il progetto pedagogico si fonda sull'idea del bambino quale soggetto attivo e protagonista del suo processo di sviluppo, delle sue esperienze e conoscenze che si realizza attraverso una progettazione educativa. Il progetto riconosce nelle azioni formative il bisogno del bambino di costruire se stesso attraverso situazioni ed esperienze individualizzate in cui potersi misurare nelle conquiste e nella relazione con adulti diversi dai genitori e nella relazione con i coetanei. Il Progetto pedagogico, da allegare alla Carta dei Servizi all'atto di presentazione delle istanze di accreditamento, deve indicare le finalità e gli obiettivi generali del servizio in relazione all'età dei destinatari ed ai bisogni educativi e sociali dei bambini e delle famiglie, i valori che definiscono l'identità del servizio, le modalità di integrazione dei bambini in disabilità e in condizione di svantaggio sociale, evidenziando, altresì, il rispetto delle appartenenze culturali e religiose dei bambini e delle loro famiglie. Nel loro funzionamento, i Servizi Educativi per l'Infanzia promuovono raccordi con le altre Istituzioni Educative e scolastiche presenti sul territorio. I Servizi Educativi per l'Infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia e dei Diritti dei bambini, come sancito dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo, emanata a New York il 20 Novembre 1989, ratificata con Legge 27 Maggio 1991, n.176.
3. Il Progetto Pedagogico deve contenere:
 - La normativa di riferimento: leggi dello Stato, leggi regionali; normativa in materia igienico sanitaria relativa alla somministrazione dei pasti, eventuale regolamento di gestione.
 - I principi generali e le idee guida anche in relazione ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità e regolarità di erogazione, partecipazione delle famiglie, efficacia, efficienza/sostenibilità, accessibilità (estratti dalla carta dei servizi).

- Le finalità dei servizi educativi per la prima infanzia.
- Organizzazione del contesto educativo: spazi interni ed esterni, tempi, relazioni, proposte educative.
- Servizio e comunità educante: la relazione e la partecipazione delle famiglie; il rapporto con il territorio e con le altre istituzioni.
- Funzionamento del gruppo di lavoro: il coordinamento, la formazione, la progettazione educativa veicolata dall'osservazione, documentazione, valutazione.

Area amministrativa:

- Modalità di accesso (domande, graduatorie).
- Calendario e orari di funzionamento.
- Personale e rapporti numerici.
- Iscrizioni, frequenza e dimissioni e composizione dei gruppi/sezioni (età omogenee o miste).
- Mensa.
- Tariffe.

Area educativa:

- Ambientamento dei bambini e accoglienza delle famiglie.
- Modalità di comunicazione.
- Educatore di riferimento.
- Stile relazionale.
- Organizzazione degli ambienti e degli spazi interni ed esterni.
- Organizzazione dei percorsi educativi.
- Organizzazione della giornata con la descrizione dei tempi.
- Cura delle routine.
- Relazioni con la/le famiglie.
- Scelte metodologiche.
- Integrazione di bambini con disabilità.
- Integrazioni di bambini stranieri.
- Partecipazione delle famiglie alla gestione e ai servizi educativi.
- Valutazioni e verifiche, ex ante, in itinere, ex post.
- Formazione degli operatori.
- Coordinamento Pedagogico.
- Progetti Specifici.

Il Progetto Educativo deve contenere:

- Ubicazione del servizio.
- Ente gestore.
- Destinatari.
- Dati sulla frequenza degli iscritti.
- Risorse.
- Il personale in servizio.
- La formazione in servizio del personale.
- La partecipazione delle famiglie e le modalità (accoglienza, incontri generali, di sezione, a tema, consigli di gestione, altro).

- Raccordo con altri servizi del territorio.
- Altro

Organizzazione del contesto educativo

- Ambienti, spazi interni ed esterni, materiali: accessibilità leggibilità e riconoscibilità.
- Organizzazione della giornata educativa.
- Relazioni: clima di benessere; persona di riferimento personalizzazione/gruppi.
- Proposte educative: intenzionalità, significatività e continuità, varietà e coerenza:
 - o Le routine
 - o I percorsi didattici per lo sviluppo dell'autonomia
 - o I percorsi didattici per la costruzione delle competenze
 - o Le iniziative per i bambini diversamente abili

Servizio e comunità educante:

- Relazioni e partecipazione delle famiglie: trasparenza, coinvolgimento, partecipazione decisionale, ruolo attivo.
- Azioni a sostegno della genitorialità, promozione cultura dell'infanzia e della famiglia.
- Rapporto con il territorio: Promozione di piani congiunti con le realtà formali ed informali del territorio, partecipazione alla vita collettiva. Promozione della "comunità educante" all'interno del sistema educativo complessivo.

Gruppo di lavoro:

- Coordinamento del gruppo di lavoro e formazione in servizio.
- Collegialità, formazione coerente e contestualizzata.
- Osservazione e documentazione.
- Verifica, valutazione e autovalutazione (customer satisfaction, focus group).